




Product environmental footprint Enhanced by Regions



Modalità di funzionamento del marchio “Made Green in Italy” secondo il Regolamento attuativo del Ministero dell’Ambiente

Fabio Iraldo

GEO – Green Economy Observatory, IEFÉ Università Bocconi e IdM, Istituto di Management, Scuola Sant’Anna



Con il supporto del programma Life plus della Commissione Europea

www.lifeprefer.it



Product environmental footprint Enhanced by Regions

Premessa e contesto di riferimento

Il **progetto PREFER** sperimenta l'adozione dell'Impronta Ambientale di prodotto secondo la metodologia della Racc. 2013/179/CE nelle piccole imprese di alcuni cluster del Made in Italy.

La **Rete CARTESIO** sostiene il progetto PREFER e ne promuove le attività nei diversi territori regionali coinvolti.

Nel corso del progetto vi sono state diverse interazioni con la **Commissione Europea DG Environment** e con molti Technical Secretariat dei **Pilot studies** attivati a livello europeo.

In questo contesto, la Rete CARTESIO e il progetto PREFER hanno presentato una proposta di Regolamento per lo schema «Made Green in Italy» ex **Art. 21 della Legge 221/2015**, collaborando con il Ministero dell'Ambiente per lo sviluppo dei contenuti.

Oggi presentiamo e commentiamo la **Bozza** che, dopo una fase di consultazione interna al Ministero che ha prodotto modifiche significative rispetto alla bozza da noi presentata, è stata messa in **consultazione fino al 30 giugno 2016**.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 1 Obiettivi

- promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo, [proseguendo il lavoro iniziato con il Programma nazionale per la valutazione dell'impronta ambientale](#);
- contribuire ad attuare le indicazioni concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili definite dalla Commissione Europea;
- [stimolare il miglioramento continuo](#) delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che questi generano [durante il loro ciclo di vita](#);
- [favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini](#), nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali di tali prodotti;
- rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue i prodotti, attraverso [l'adozione del metodo PEF – Product Environmental Footprint come definito nella Raccomandazione 2013/179/CE](#) e s.m.i, e associandovi inoltre aspetti di qualità ambientale, qualità del paesaggio e sostenibilità sociale;
- definire le [modalità più efficaci per valutare e comunicare l'impronta ambientale](#) dei prodotti del sistema produttivo italiano, al fine di supportarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali;
- valorizzare le esperienze positive di qualificazione ambientale dei prodotti di [cluster di piccole imprese](#), attraverso l'adozione di misure atte a favorire e agevolare l'adesione allo Schema "Made Green in Italy" da parte di gruppi di imprese.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 2 Campo d'applicazione

Il Regolamento si applica a prodotti classificabili come **“Made in Italy”**, ai sensi della normativa italiana vigente, così come specificamente definita per le singole categorie di prodotto previste dallo schema.

Nel caso in cui la normativa vigente non specifichi le condizioni per l'utilizzo della denominazione “Made in Italy” (o analoghe denominazioni, quali ad es.: “fatto in Italia”), **il campo di applicazione dello schema viene definito nell'ambito delle PCR (Regole di Categoria di Prodotto)**, anche in relazione alla normazione volontaria settoriale.

Nel Regolamento, il termine “prodotto” è da intendersi nel duplice significato di **“bene manufatto” e di “servizio”**, secondo quanto definito dalla Norma ISO 14040:2006.

Ai sensi del presente Regolamento, **“soggetti richiedenti”** il marchio “Made Green in Italy” possono essere singole organizzazioni o gruppi di organizzazioni formalmente costituiti ai sensi di quanto previsto dalla legge italiana.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 3 Gestore dello Schema

Il Ministero dell'Ambiente svolge il ruolo di Gestore dello Schema ed è responsabile del marchio "Made Green in Italy":

- emana le procedure necessarie al funzionamento dello Schema **recepando le indicazioni e le linee guida provenienti dalla Commissione Europea**
- approva e pubblica le **Regole di Categoria di Prodotto (PCR)** secondo quanto stabilito dal successivo art.8;
- nomina i membri del **Comitato Tecnico-Consultivo** secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento;
- si dota di una **Segreteria tecnica** secondo quanto stabilito dal successivo art.5;
- gestisce lo Schema "Made Green in Italy" e approva **l'uso del marchio** da apporre sui prodotti;
- pianifica iniziative per la **promozione, divulgazione e comunicazione dello schema**;
- approva le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto dei richiedenti convalidate da un verificatore di parte terza e **delibera il rilascio dell'uso del marchio al richiedente**;
- sovrintende tutte le attività previste dal presente Regolamento, **monitorandone la corretta applicazione anche attraverso verifiche a campione sull'operato dei diversi soggetti coinvolti**.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 4 Comitato Tecnico-Consultivo

Il Comitato Tecnico-Consultivo è composto da almeno **9 membri nominati con decreto del Ministero dell'Ambiente**, tra esperti provenienti dalle amministrazioni regionali e dalle altre amministrazioni pubbliche o da loro strutture operative, ovvero da enti di ricerca, o da altri enti senza scopo di lucro con comprovata esperienza in materia di certificazioni ambientali, analisi del ciclo di vita, impronta ambientale e marchi ecologici di prodotto. La partecipazione al Comitato è svolta **a titolo gratuito**.

Il Comitato Tecnico-Consultivo:

- esprime un parere tecnico relativo alle Regole per le **Categorie di Prodotto (PCR) e alla coerenza di tali PCR rispetto alle PEFCR** sviluppate in sede comunitaria che vengono da esse recepite.
- esprime un parere tecnico **sul recepimento delle osservazioni** formulate nella fase di **consultazione delle parti interessate**;
- esprime un parere tecnico relativo al **piano di comunicazione per la promozione, divulgazione e comunicazione dello Schema** anche facendosi parte attiva del piano;
- esprime un parere tecnico su richiesta della Segreteria Tecnica su **specifiche problematiche derivanti nell'elaborazione di istruttorie relative alle richieste di adesione allo schema**.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 5 Segreteria Tecnica

Il Ministero dell'Ambiente si dota di una Segreteria Tecnica per lo svolgimento delle attività di gestione dello Schema e di mantenimento e aggiornamento del sito web dello Schema.

La Segreteria Tecnica:

- redige le **istruttorie relative allo sviluppo delle Regole di Categoria di Prodotto (PCR)** e le invia al Comitato Tecnico-Consultivo;
- redige le **istruttorie relative alle richieste di adesione allo Schema**;
- mantiene aggiornato e pubblica **l'elenco dei prodotti aderenti allo Schema**;
- mantiene ed aggiorna le **informazioni sul sito web**;
- supporta il Gestore dello Schema nella pianificazione e gestione dei **flussi di comunicazione e delle iniziative di promozione** verso i portatori di interesse.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 6 Sito Web

Il sito web dello Schema nazionale “Made Green in Italy” è www.minambiente.it/madegreenitaly.

La Segreteria Tecnica è responsabile della gestione e del mantenimento del sito web e, in particolare, dell'**aggiornamento delle informazioni** relative **alle Regole delle Categorie di Prodotto**, alle **organizzazioni che aderiscono** con i propri prodotti allo Schema e alle **relative Dichiarazioni Ambientali di Prodotto**.

In particolare, viene costituita una sezione del sito web specificamente dedicata a riportare le principali informazioni relative ai prodotti e alle aziende che hanno aderito allo schema e i **relativi link ai siti web aziendali** dei soggetti che aderiscono allo Schema





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 7 Definizione delle Categorie di Prodotto

Lo Schema “Made Green in Italy” prevede la definizione di **Categorie di Prodotto omogenee a cui vengono applicate Regole (PCR) per il calcolo e la valutazione dell’impronta ambientale.**

Ai fini dello Schema “Made Green in Italy”, le Categorie di Prodotto sono:

- **recepite dalle indicazioni emergenti nel percorso di sviluppo del metodo PEF**
- o, **laddove non ancora previste in tale metodo, sviluppate e proposte nell’ambito delle attività regolamentate dall’art. 8.**

In ogni caso, le Categorie di Prodotto devono essere **identificate in base alla funzionalità dei prodotti** e il loro ambito di applicazione viene definito attraverso la classificazione statistica dei prodotti associato alle attività (CPA), ai sensi del Regolamento (CE) N. 451/2008.

Le Categorie di Prodotto vengono definite dal Gestore dello Schema tenendo conto sia della necessità di recepire le categorie definite dalla Commissione Europea nell’ambito del percorso di sviluppo del metodo PEF sia di **categorie aggiuntive relative a specifiche peculiarità della produzione nazionale italiana.**





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 8 Sviluppo e approvazione delle Regole per le Categorie di Prodotto (PCR)

Le Regole per le Categorie di Prodotto (PCR) vengono sviluppate attraverso un processo che prevede le seguenti fasi:

- elaborazione e redazione di una [proposta di Categoria di Prodotto e relative PCR](#);
- **istruttoria tecnica** da parte della Segreteria Tecnica;
- **Consultazione pubblica**;
- **richiesta di parere** al Comitato Tecnico-Consultivo;
- **approvazione e pubblicazione** da parte del Gestore dello Schema.

Il processo può svilupparsi in **due diversi percorsi**, a seconda che [esistano oppure no corrispondenti PEFCR](#) a livello europeo riguardanti una corrispondente Categoria di Prodotto.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

PERCORSO «NAZIONALE»:

- Qualora **non siano state** ancora elaborate e redatte le Regole di Categoria di Prodotto nell'ambito dello sviluppo del metodo *Product Environmental Footprint* (PEFCR) da parte della Commissione Europea, la **proposta di PCR dovrà provenire da soggetti (privati o pubblici) che rappresentino oltre il 50% della produzione nazionale** della specifica categoria.
- I soggetti proponenti dovranno dimostrare di essere rappresentanti della quota maggioritaria del settore, **producendo opportuna documentazione**, che verrà valutata nell'ambito dell'istruttoria da parte della Segreteria Tecnica.
- Lo sviluppo della proposta di PCR si fonda su uno studio di impronta ambientale **su un prodotto rappresentativo della categoria di prodotto di riferimento**.
- Il proponente di una nuova PCR **sviluppa e propone anche un benchmark con riferimento al prodotto rappresentativo della realtà italiana**, corredandolo di analoghe classi di prestazione (da A a C). Il numero di classi di performance rispetto al benchmark stabilito nelle PCR potrà essere adeguato in base alle indicazioni provenienti in future dalla Commissione Europea.
- La proposta di PCR sviluppata ex-novo (non recepita dai lavori della Commissione Europea) viene inoltre sottoposta ad una **consultazione pubblica, della durata di almeno tre mesi**





Product environmental footprint Enhanced by Regions

PERCORSO «EUROPEO»:

- Nel caso siano già state elaborate e redatte PEFCR da parte della Commissione Europea, queste **dovranno essere recepite** dal Gestore dello Schema in qualità di proponente.
- Per la definizione dei **requisiti obbligatori e addizionali** specifici di questo Schema, il Gestore dello Schema sottoporrà comunque le PEFCR elaborate e approvate nell'ambito del processo definito dalla Commissione Europea ad una **consultazione pubblica, della durata di almeno tre mesi, prima dell'approvazione**.
- Nel percorso di sviluppo delle PEFCR, la Commissione Europea elabora i cosiddetti "**benchmark**" per i relativi gruppi di prodotti. Il benchmark viene corredato da relative classi di prestazione stabilite come misura dello scostamento dallo stesso valore di riferimento, in numero di tre [classi A, B (benchmark), C]. Nel caso sia già stato calcolato e reso pubblico un benchmark a livello europeo dalla Commissione Europea, il Gestore dello Schema **dovrà recepire questo valore nelle PCR** dello Schema "Made Green in Italy".





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Infine, sempre nell'Art.8:

Nell'elaborazione di PCR è necessario considerare l'introduzione dei seguenti requisiti oltre a quanto previsto dalla Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i.:

Requisiti obbligatori:

- **provenienza del prodotto** in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 in relazione al “Made Green in Italy”;
- **tracciabilità del prodotto**, con particolare riferimento a tutte le attività condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate;
- le **tre categorie di impatto ritenute maggiormente significative** per la categoria di prodotto in oggetto, su cui si richiede di comunicare le prestazioni;
- **valore del benchmark** relativo a ciascuna delle 3 categorie di impatto più significative stabilite e le soglie che delimitano le connesse tre classi di prestazione stabilite come differenziale rispetto al benchmark dello stesso prodotto rappresentativo;
- indicazione del **benchmark anche per le restanti categorie di impatto**.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Infine, sempre nell'Art.8:

Nell'elaborazione di PCR è necessario considerare l'introduzione dei seguenti requisiti oltre a quanto previsto dalla Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i.:

Requisiti aggiuntivi:

- informazioni relative all'impatto del prodotto in termini di **qualità del paesaggio e sostenibilità sociale** da inserire nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto, come prevista dall'art. 10,;
- ulteriori informazioni relative alla **qualità ambientale dei prodotti**, ad esempio alla gestione di specifici aspetti ambientali o a parametri di produzione pertinenti rispetto alla specifica categoria di prodotto;





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 9 Requisiti per l'adesione allo Schema "Made Green in Italy"

I soggetti richiedenti devono:

- **richiedere l'adesione** separatamente per ciascuno dei propri prodotti che ricada in una delle categorie di prodotto dello Schema;
- realizzare uno **studio di impronta ambientale** e redigere una **Dichiarazione Ambientale di Prodotto**;
- **conformarsi ai contenuti delle PCR** di riferimento, incluse le indicazioni e i **requisiti obbligatori e addizionali**;
- **garantire la conformità** a tutte le pertinenti disposizioni di legge relative all'impatto sull'ambiente del proprio prodotto, in tutte le fasi del ciclo di vita (incluso il fine-vita, secondo la **responsabilità estesa del produttore**);
- garantire che gli indicatori relativi alle tre principali categorie di impatto, individuate dalle relative PCR, siano **migliori o di pari livello rispetto ai valori del benchmark**,
- perseguire il **miglioramento continuo** delle prestazioni ambientali, definendo **obiettivi e programmi** di miglioramento dell'impatto ambientale nel **ciclo di vita** del prodotto;
- **comunicare secondo le modalità stabilite all'art. 12** le prestazioni ambientali del prodotto risultanti dallo studio.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 9 - IN PARTICOLARE:

L'obbligo relativo all'essere migliori del benchmark entra in vigore, per ciascuna categoria di prodotto, soltanto dopo un **periodo transitorio pari ad almeno tre anni** a partire dalla prima introduzione del benchmark nelle relative PCR. Al fine di definire i valori del benchmark (e/o di confermarli durante il periodo transitorio) potranno essere condotte **sperimentazioni mirate a verificare la fattibilità e la coerenza di tali valori** rispetto alle condizioni produttive e competitive;

I programmi e gli obiettivi di miglioramento devono specificare almeno:

- le **categorie di impatto che si intendono migliorare**, i traguardi ambientali che si intendono raggiungere (**espressi secondo gli indicatori** delle categorie di impatto),
- le **fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire**,
- una descrizione delle **azioni e delle iniziative** che si intendono attuare,
- la relativa **tempistica** di realizzazione, le **responsabilità** definite e le **risorse** stanziare.

Gli obiettivi e i programmi di miglioramento devono essere **sostanziali**, ovvero finalizzati a ridurre l'impatto delle fasi o attività del ciclo di vita dei prodotti che **maggiormente contribuiscono alla relativa impronta ambientale**.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 10 Valutazione dell'Impronta Ambientale e Dichiarazione Ambientale di Prodotto (1)

Il calcolo e la valutazione dell'Impronta ambientale sono realizzati attraverso uno [studio conforme a](#):

- requisiti stabiliti nella [Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i](#),
- [successive indicazioni](#) fornite dalla Commissione Europea nell'ambito dello sviluppo del metodo PEF
- [procedure](#) per il funzionamento dello schema stabilite dal Gestore
- corrispondenti [Regole di Categorie di Prodotto \(PCR\)](#).

Lo studio dell'impronta ambientale viene [descritto e sintetizzato in una Dichiarazione Ambientale di Prodotto](#).

La Dichiarazione di Prodotto deve essere conforme con quanto stabilito nelle PCR relative alla corrispondente categoria di prodotto.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 10 Valutazione dell'Impronta Ambientale e Dichiarazione Ambientale di Prodotto (2)

L'Art. 10 riporta infine i contenuti minimi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto, fra i quali sono da notare in particolare:

- **Tracciabilità del prodotto**, con particolare riferimento a tutte le attività condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate;
- **Risultati** del calcolo dell'impronta ambientale per **tutte le categorie di impatto** previste dalla Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i., il relativo andamento nel tempo, e classe di prestazione prevista dal benchmark, corredato da informazioni esplicative della prestazione;
- **Informazioni ambientali aggiuntive**, all'interno delle quali rientrano le indicazioni e i **requisiti aggiuntivi definiti dall'art. 8** del Regolamento;
- Informazioni in merito ad **eventuali fasi del ciclo di vita non considerate**, se la dichiarazione non è basata su uno studio di Impronta Ambientale che copre tutte le fasi del ciclo di vita (ad esempio informazioni sugli scenari di consumo o di fine vita di **prodotti intermedi**);

Il Gestore dello Schema potrà sviluppare e pubblicare un **modello di riferimento per la compilazione e la redazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto**, al fine di omogeneizzarne la struttura espositiva e favorire la comparabilità dei contenuti.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 11 Procedura per la verifica indipendente e la convalida (1)

Al fine di vedere accertata la sussistenza dei requisiti per l'adesione allo schema, i soggetti richiedenti si sottopongono ad una [procedura di verifica indipendente e di convalida](#).

I soggetti richiedenti sottopongono tutta la documentazione ritenuta rilevante al fine della verifica di tali requisiti ad un verificatore di parte terza indipendente.

La documentazione deve includere:

- lo **studio dell'impronta ambientale** realizzato;
- la **Dichiarazione Ambientale di Prodotto da esso derivante**;
- una **bozza di etichetta** che il soggetto richiedente intende utilizzare;
- la documentazione relativa al rispetto di **tutti i requisiti fissati dalle PCR** di riferimento;
- la documentazione attestante la **conformità relativa alle disposizioni di legge applicabili**;
- gli **obiettivi e programmi di miglioramento**, definiti secondo quanto stabilito dall'art. 9.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 11 Procedura per la verifica indipendente e la convalida (2)

Possono effettuare le verifiche di parte terza indipendente **i soggetti (verificatori) che rispondono ai requisiti di competenza ed esperienza definiti dalla Raccomandazione 2013/179/CE** e s.m.i., nonché ad ulteriori specifiche indicazioni fornite dalla Commissione Europea.

La conformità del soggetto verificatore ai pertinenti requisiti della Raccomandazione dovrà essere **attestata da Accredia, mediante opportuna procedura di accreditamento**.

Nella fase di avvio dell'applicazione dello Schema "Made Green in Italy", la verifica di parte terza potrà essere effettuata da soggetti **in grado di dimostrare la conformità** ai requisiti della Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i.. La rispondenza e l'attendibilità di tali dichiarazioni saranno **oggetto di verifica nell'ambito della fase di istruttoria della domanda di adesione**, a cura della Segreteria Tecnica.

Le modalità di verifica e di convalida che il soggetto verificatore applica sono definite da una **specificata procedura elaborata e redatta dal Gestore dello Schema**.

L'esito positivo della verifica di terza parte indipendente viene sancito tramite la **convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto e l'emissione**, da parte del soggetto verificatore, **di un certificato** secondo le modalità previste dallo stesso.

Il Ministero dell'Ambiente potrà a sua discrezione **effettuare attività di monitoraggio anche in seguito all'attività del soggetto verificatore** nel processo di verifica.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 12 Regole per la comunicazione delle prestazioni (1)

I prodotti che aderiscono allo Schema nazionale ottengono la possibilità di **fregiarsi del marchio “Made Green in Italy”**.

Il marchio Made Green in Italy è composto da un **logo** corredato da **asserzioni**.

- Il logo sarà presumibilmente definito attraverso un **concorso pubblico di idee**.
- Le asserzioni di corredo al logo verranno precisate dalle ulteriori specificazioni che saranno fornite dalla **procedura per le condizioni per l’uso del logo e per le attività di comunicazione**

Il marchio “Made Green in Italy” può essere **apposto su un’etichetta di prodotto** e utilizzato per altri fini (ad esempio **pubblicitari**).

La parte finale dell’Art. 12 contiene già alcune indicazioni sull’utilizzo del marchio.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 12 Regole per la comunicazione delle prestazioni (2)

L'Articolo offre alla consultazione due opzioni per i contenuti dell'etichetta:

OPZIONE 1

Nell'etichetta, il logo è corredato o da un **QR Code o dal codice a barre o dall'indicazione di un link** che consentono il collegamento al sito web contenente la Dichiarazione Ambientale di Prodotto.


OPZIONE 2

Nell'etichetta, il logo è accompagnato dall'indicazione della **classe di prestazione dei tre indicatori** relativi alle categorie di impatto ambientale definite come maggiormente significative nell'ambito dei PCR. Successivamente al primo rilascio del marchio, ogni tre anni devono essere riportate le classi di prestazione corrispondenti ai **valori aggiornati di tali indicatori**.

Nell'etichetta, il logo è **sempre corredato o da un QR Code, o dal codice a barre o dall'indicazione di un link** che consentono il collegamento al sito web contenente la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (vedi articolo 10).



Quali di questi formati di etichette ambientali trovi siano migliori per comunicare la qualità ambientale della birra e di un prodotto in generale?



Basso impatto ambientale


A B C D E F G

Alto impatto ambientale

La nostra birra sempre più green.
Scopri di più: www.carlsbergitalia.it



Quali di questi formati di etichette ambientali trovi siano migliori per comunicare la qualità ambientale della birra e di un prodotto in generale?



Impatto AMBIENTALE

A B C D E

MIGLIORE MEDIO PEGGIORE

- Emissioni di CO₂ B
- Consumo di acqua C
- Acidificazione B
- Eutrofizzazione marina B

Informazioni ambientali verificate.
Scopri di più su:
www.carlsbergitalia.it



Basso impatto ambientale

A B C D E F G

Alto impatto ambientale

La nostra birra sempre più green.
Scopri di più: www.carlsbergitalia.it




Basso impatto ambientale

A B C D E F G

Alto impatto ambientale

La nostra birra sempre più green.
Scopri di più:

Quali di questi formati di etichette ambientali trovi siano migliori per comunicare la qualità ambientale della birra e di un prodotto in generale?



Impatto AMBIENTALE

A B C D E

MIGLIORE MEDIO PEGGIORE

- Emissioni di CO₂: B
- Consumo di acqua: C
- Acidificazione: B
- Eutrofizzazione marina: B

Informazioni ambientali verificate.
Scopri di più su: www.carlsbergitalia.it



Impatto AMBIENTALE

- Emissioni di CO₂: 90,90 kg CO₂ eq. per ettolitro di birra
- Acidificazione: 0,86 mol H⁺ eq. per ettolitro di birra
- Eutrofizzazione marina: 0,36 kg N eq. per ettolitro di birra
- Consumo di acqua: 0,56 m³ di acqua eq. per ettolitro di birra

Informazioni ambientali certificate.
Scopri di più su: www.carlsbergitalia.it



Basso impatto ambientale

A B C D E F G

Alto impatto ambientale

La nostra birra sempre più green.
Scopri di più: www.carlsbergitalia.it



Basso impatto ambientale


A B C D E F G

Alto impatto ambientale

La nostra birra sempre più green.
Scopri di più: 

La nostra birra sempre più green.
Scopri di più: www.carlsbergitalia.it

Nelle etichette che riportano specifiche categorie d'impatto, quali ritieni migliori per comunicare l'impatto ambientale del prodotto e quali sono di tuo interesse ?





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 12 Regole per la comunicazione delle prestazioni (3)

In ogni caso, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto deve riportare in particolare:

- il **valore aggiornato** dei tre indicatori relativi alle categorie di impatto più significative (**ERRORE di tutte**);
- la **variazione percentuale** rispetto al valore riferito all'anno precedente;
- le informazioni identificate come **requisiti aggiuntivi** secondo quanto stabilito all'art. 8.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto può inoltre riportare **asserzioni comparative** soltanto nel caso in cui sia stato calcolato e ufficialmente reso noto un valore di benchmark.

Le asserzioni comparative possono quindi riportare i valori degli indicatori relativi alle categorie di impatto **confrontati con i relativi indicatori stabiliti dal benchmark europeo o nazionale**.

Le asserzioni comparative devono specificare chiaramente a quali indicatori e **a quale corrispondente benchmark si riferiscono**.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 13 Semplificazioni per l'adesione allo Schema da parte di piccole imprese

Al fine di promuovere l'adesione allo Schema delle imprese di minori dimensioni, il Gestore dello Schema si impegna a [definire degli strumenti di semplificazione tramite apposita procedura](#).

In particolare, dovrà essere prevista la possibilità per **gruppi di imprese o loro rappresentanti di aderire allo Schema "Made Green in Italy"** sviluppando uno studio di impronta ambientale e ottenendo il marchio per un proprio prodotto. Il prodotto, in questo caso, [è fabbricato e/o commercializzato da tutte le imprese dello stesso gruppo](#) e viene [definito in base alle caratteristiche medie dei prodotti](#) delle aziende appartenenti al gruppo.

Il calcolo e la valutazione dell'impronta ambientale del prodotto del gruppo di imprese **seguono le stesse modalità** stabilite dal Regolamento per le singole imprese.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Art. 14 Risorse economiche e forme di incentivazione

Lo Schema nazionale “Made Green in Italy” è istituito **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. **Ogni richiedente** a cui è stato assegnato il marchio è tenuto al **versamento di diritti annuali**:

- grandi aziende: non superiore a € 1.500.
- piccole e medie imprese non superiore a € 750.
- micro imprese: non superiore a € 350.

I soggetti proponenti le PCR versano un contributo pari a € 5.000 a copertura delle spese di istruttoria.

Al fine di incentivare e favorire la partecipazione di aziende e altri soggetti allo Schema “Made Green in Italy”, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, il Ministero dell’Ambiente:

- **inserisce nei CAM** – Criteri Ambientali Minimi relativi alle nuove categorie di prodotti, nonché nella revisione dei CAM già approvati e pubblicati, **l’utilizzo del marchio “Made Green in Italy” come criterio privilegiato per comunicare alle stazioni appaltanti le prestazioni ambientali del prodotto o servizio oggetto dell’appalto**;
- opera in concerto con il Governo e con gli altri Ministeri interessati al fine di introdurre **incentivi di natura procedurale, burocratica e amministrativa per i soggetti che adottano il marchio “Made Green in Italy”**.





Product environmental footprint Enhanced by Regions

Come partecipare alla consultazione?

La consultazione pubblica è aperta a tutti: cittadini, imprese, associazioni, organizzazioni, fondazioni, enti ecc.

Per partecipare alla consultazione è necessario compilare un apposito modulo, suddiviso in:

- sezione “A – Generale” è relativa alla raccolta di informazioni di tipo anagrafico del soggetto che compila il modulo;
- sezione “B – Specifica” è dedicata a commenti puntuali del testo che possono essere di carattere generale, tecnico o di tipo editoriale;
- sezione “C – Comunicazione” consente di esprimere una preferenza sull’opzione di comunicazione delle prestazioni così come riportato all’articolo 12 del Regolamento.

Il modulo compilato dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail regolamento.mgi@minambiente.it entro il 1 luglio 2016.



Modulo scaricabile al sito web:

<http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy-online-la-consultazione-pubblica>

MODULO PER CONSULTAZIONE PUBBLICA

da compilare e inviare all'indirizzo e-mail regolamento.mgi@minambiente.it

SEZIONE A - Generale

Nome	
Organizzazione	
Indirizzo	
E-mail	
Telefono	

SEZIONE B - Specifica

¹Tipologia commento: G = generale; T = tecnico; E = editoriale

1	2	3	4	6	7	8
N°	Pagina	Articolo	Numero riga	Tipologia di commento ¹	Commento	Cambiamento proposto
1						
2						
3						



Product environmental footprint Enhanced by Regions

Per maggiori informazioni:

fabio.iraldo@unibocconi.it

info@retecartesio.it

Grazie per l'attenzione!

